



# ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE "GIUSTIZIA" (A.R.C. GIUSTIZIA)

## Statuto dell'Associazione

### TITOLO 1

#### Denominazione, Sede, Scopo, Durata

**Art. 1** – E' costituita l'Associazione Ricreativa Culturale denominata "A.R.C. GIUSTIZIA". La sede legale dell'Associazione è in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 130, presso il Nuovo Palazzo di Giustizia "Bruno Caccia".

L'Associazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei per la migliore organizzazione delle attività sul territorio.

Il presente statuto viene redatto tenendo conto del **D. Lgs. n. 460 del 4/12/1997**, della **Legge n. 383 del 7/12/2000** e del Titolo II, Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile

**Art. 2** – L'associazione, apolitica e aconfessionale, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che si pone come scopo statutario e attività istituzionale:

- a) promuovere e realizzare iniziative di carattere sociale, ricreativo, culturale, artistico, sportivo e turistico atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati;
- b) favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche degli associati;
- c) promuovere incontri di gruppo finalizzati al benessere psicofisico dei partecipanti.

Per attuare le suddette finalità, l'Associazione potrà:

- dare vita anche ad iniziative specifiche come corsi, seminari, stage, mostre e manifestazioni varie;
- svolgere direttamente o indirettamente attività di carattere commerciale complementari agli scopi primari dell'Associazione ivi compresi spacci interni a beneficio dei propri associati.

L'Associazione curerà anche tutte quelle ulteriori attività, promosse dal Ministero della Giustizia o derivanti dagli accordi firmati con le organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL, che si riferiscono a materie connesse alla realizzazione di un benessere aggiuntivo per i dipendenti del Ministero della Giustizia in servizio ed in quiescenza.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà aderire a confederazioni, enti, altre associazioni ed organismi aventi scopi analoghi a quelli statuari, esistenti o da costituire.

**Art. 3** – L'associazione ha durata illimitata.

### TITOLO 2

#### Associati

**Art. 4** – Gli Associati accettano, all'atto della loro ammissione all'Associazione, le norme del presente Statuto. Il numero degli associati è illimitato.

Gli associati si distinguono in:

- a) fondatori;
- b) onorari;
- c) ordinari;
- d) aggregati;



*Manza*  
*Manza*

*Caploneci*

- zia delle Entrate  
Ufficio Terzi
- a) Sono associati **fondatori** coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
  - b) Sono associati **onorari** le persone, gli enti o le Istituzioni, che per la loro personalità o con la loro opera e il loro appoggio ideale sosterranno l'attività dell'Associazione e contribuiranno alla sua valorizzazione.  
La qualifica di associato onorario è attribuita dal Consiglio Direttivo.  
Gli associati onorari non sono obbligati al versamento della quota associativa.
  - c) Sono associati **ordinari**, i lavoratori dipendenti ed ex-dipendenti del Ministero della Giustizia.
  - d) Sono associati **aggregati**.
    - i familiari degli associati di cui ai punti a) e c),
    - i cittadini diversi da quelli di cui ai punti a) e c) che prestano la loro attività nell'ambito degli Uffici Giudiziari,
    - i cittadini che si riconoscono nelle finalità dell'art. 2 previa approvazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo alla unanimità.

L'adesione in forma scritta, impegna l'associato all'osservanza ed all'accettazione di tutte le norme contenute nel presente statuto e in eventuali regolamenti attuativi nonché al versamento della quota sociale.

E' esclusa espressamente ogni partecipazione temporanea alla vita associativa. L'associato rimane tale fino a quando lo stesso non receda dall'Associazione o non si verifichino una delle cause che ne prevedono l'esclusione, come stabilito dall'art. 7.

La qualità di associato è intrasmissibile.

Tutti gli associati, persone fisiche maggiori di età e persone giuridiche hanno parità di diritti nell'elettorato attivo e passivo.

Possono altresì partecipare alle attività del circolo i soci di associazioni e/o di federazioni di secondo grado a cui anche la associazione aderisce e che con la stessa abbiano stipulato accordi di collaborazione o di reciprocità.

**Art. 5** – Ad ogni associato sono attribuiti pari doveri e diritti.

Tutti gli associati che abbiano compiuto la maggiore età, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di voto per l'approvazione di tutte le delibere assembleari, per l'approvazione e le modificazioni del presente statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione alle cui cariche possono altresì liberamente concorrere.

Ogni associato ha diritto di partecipare a tutte le manifestazioni e di usufruire in uguale misura delle prestazioni dell'Associazione, così come saranno disciplinate con appositi Regolamenti elaborati dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea degli associati.

**Art. 6** – Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli associati può avvenire per recesso volontario, per causa di morte e per esclusione.

**Art. 7** – L'associato può essere escluso quando:

- non ottempera alle norme statutarie, alle disposizioni dei regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- arreca danni morali o materiali all'Associazione;
- danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale;
- si rende moroso del pagamento della quota associativa senza giustificato motivo;

L'esclusione da associato è deliberata dal Collegio dei Probiviri, su proposta del Consiglio Direttivo. La delibera di esclusione deve essere comunicata all'interessato con raccomandata A.R.

Gli associati esclusi per morosità possono essere riammessi dietro pagamento di una nuova quota d'iscrizione.

Gli associati esclusi possono ricorrere contro il provvedimento presentando ricorso scritto al Collegio dei Probiviri, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

**Art. 8** – L'associato che intenda recedere dall'Associazione dovrà inviarne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno sociale e provvedere, contestualmente, ad estinguere integralmente tutte le sue obbligazioni in essere nei confronti dell'Associazione.

### **TITOLO 3**

#### **Organi Sociali**

**Art. 9** – Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Collegio dei Revisori, se l'Assemblea degli associati ne decide la nomina;
- e) Il Collegio dei Probiviri.



#### **Assemblea degli associati**

**Art. 10** – L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti gli associati e le deliberazioni da essa adottate in conformità allo Statuto vincolano gli associati assenzienti e quelli dissenzienti. Possono intervenire all'Assemblea con diritto di voto e di parola tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote sociali.

**Art. 11** – L'Assemblea si riunisce, su convocazione del Presidente una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio preventivo dell'esercizio in corso e di quello consuntivo dell'esercizio precedente. L'assemblea approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, ha competenza per l'approvazione e la modifica dello Statuto, per l'approvazione e la modifica del regolamento interno, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri scaduti dalla loro carica. Essa può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno e deve essere da lui convocata senza indugio quando ne è fatta richiesta scritta, con indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, da almeno 1/10 degli associati.

**Art. 12** – L'Assemblea è convocata con annuncio scritto inviato ad ogni associato, anche per posta elettronica, oppure reso pubblico nella sede sociale mediante affissione in bacheca e, in entrambi i casi, almeno dieci giorni prima della data convenuta. L'annuncio deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

**Art. 13** – L'Assemblea è valida e può deliberare in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

**Art. 14** – L'Assemblea chiamata a deliberare sulle modifiche statutarie, è regolarmente costituita e può deliberare in seconda convocazione qualora siano presenti, direttamente o per delega, almeno 1/10 degli associati.

**Art. 15** – L'Assemblea regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione e qualunque sia l'argomento all'ordine del giorno, delibera a maggioranza assoluta dei presenti salvo quanto previsto e regolato dall'Art. 26. Ogni associato ha diritto a un voto. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

**Art. 16** – Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua assenza dal Vice Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo delegato per iscritto dal Presidente. La delega scritta dovrà essere allegata al verbale di Assemblea e con esso conservata.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Di ogni Assemblea si dovrà redigere un verbale controfirmato dal Presidente e dal Segretario. Le deliberazioni delle assemblee sono affisse nella sede sociale per un periodo di dieci giorni dalla data delle deliberazioni stesse.

### **Il Consiglio Direttivo**

**Art. 17** – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di cinque ad un massimo di sette membri.

Il Consiglio rimane in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio designa nel suo seno il Presidente (che è anche Presidente dell'Associazione), il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se è presente almeno la metà dei suoi membri e sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parità decide il voto del Presidente. Tutte le suddette cariche sono a titolo gratuito. Se nel corso dell'anno sociale vengono a mancare uno o più Consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con gli associati tra i primi dei non eletti. I consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima Assemblea.

Se viene meno il Presidente o la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. I consiglieri nominati dall'Assemblea scadranno con quelli in carica all'atto della loro nomina.

**Art. 18** – Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente o, con sua delega scritta, dal Vice Presidente. La convocazione del Consiglio viene fatta con avviso che deve essere inviato a ciascun consigliere almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di urgenza nei quali tale termine può anche essere abbreviato. Il Collegio dei Revisori deve essere avvertito con le stesse modalità.

**Art. 19** – Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione dell'Associazione tranne che per le competenze riservate all'Assemblea dallo Statuto ed ha, altresì, facoltà di nominare mandatari e procuratori per singoli atti o categorie di atti. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) decide sulle domande di ammissione degli associati e determina le quote associative di ammissione e le quote annuali;
- b) redige i programmi di attività sociale previsti dallo statuto sulla base delle linee approvate dall'assemblea dei soci;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- d) delibera circa l'ammissione degli associati;
- e) propone al collegio dei probiviri i provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e la loro esclusione;
- f) assume il personale necessario per il buon funzionamento dell'Associazione e ne fissa le retribuzioni e i compensi;
- g) predispose il Regolamento interno dell'Associazione, e le sue eventuali modifiche, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- h) provvede alla nomina di Commissioni, per settori specifici, incaricate dell'espletamento

- delle varie mansioni, scegliendone i membri fra gli associati e fissandone le attribuzioni;
- i) redige i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea Ordinaria e li deposita presso la sede dell'Associazione, nei quindici giorni che precedono la data dell'approvazione, a disposizione di tutti i soci;
  - j) svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

### **Il Presidente**

**Art. 20** – Il Presidente dell'Associazione è il legale rappresentante nei confronti dei Terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e l'Assemblea degli associati, firma le deliberazioni ed i rendiconti. Il Presidente ha il compito di sorvegliare l'andamento dell'Associazione e nei casi di necessità ed urgenza, in accordo con il Vicepresidente e con il Tesoriere, può adottare tutti quei provvedimenti di amministrazione che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo, riferendone a quest'ultimo nella prima adunanza. Il Presidente e il Tesoriere con firma disgiunta potranno aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, trarre assegni, disporre bonifici, versamenti, prelievi. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in caso di assenza o impedimento, con i medesimi poteri in Consiglio Direttivo oppure in quelle mansioni a cui venga espressamente delegato. Di ogni seduta consigliare sarà redatto verbale che, firmato dal Presidente e dal segretario, sarà conservato presso la sede sociale a disposizione dei Soci.

### **Il Collegio dei Revisori**

**Art. 21** – Se l'Assemblea ritiene necessario nominare il Collegio dei Revisori, i membri vengono eletti tra coloro, anche non soci, i quali siano in possesso di comprovata moralità e di preparazione professionale in materia contabile e fiscale.

Se nominato, il Collegio è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Al Collegio dei Revisori è affidato il controllo della gestione contabile e del rendiconto economico e finanziario. Di ogni riunione deve tenersi resoconto in apposito libro.

### **Il Collegio dei Probiviri**

**Art. 22** - Il Collegio dei Probiviri è l'organo arbitrale dell'Associazione. Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo o tra essi e l'Associazione ed i suoi organi saranno devolute a detti Probiviri, i quali giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura.

Le norme relative alle elezioni, alla composizione ed al funzionamento del Collegio dei Probiviri, sono analoghe a quelle previste per il Collegio dei Revisori.

Il Collegio si riunisce ogni qual volta sia necessario ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, su iniziativa del Presidente dell'organo.

Il Collegio dei Probiviri è tenuto a verbalizzare le proprie decisioni.

## **TITOLO 4**

### **Entrate e patrimonio Sociale**

**Art. 23** – Il patrimonio sociale è costituito da tutti i beni che appartengano, a qualsiasi titolo e per qualsiasi diritto all'Associazione e dai residui attivi risultanti nel rendiconto. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi associativi;
- c) contributi volontari degli associati o di terzi;
- d) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;

- f) raccolte pubbliche fondi connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento dell'attività istituzionale;
- g) da tutti gli altri proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti in via marginale dall'associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Le quote o contributi associativi non sono trasmissibili né soggette a rivalutazione. I versamenti a qualunque titolo effettuati dagli associati deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. In alcun modo può darsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di contributo associativo o a titolo gratuito in genere.

## TITOLO 5

### **Rendiconto economico-finanziario**

**Art. 24** - Il rendiconto economico-finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal consiglio direttivo all'assemblea per l'approvazione così come previsto dagli art. 11 e 19 del presente statuto.

**Art. 25** - All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque nominati, nonché fondi, riserve o capitali a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

## TITOLO 6

### **Scioglimento, disposizioni generali e finali**

**Art. 26** - In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione avente finalità analoghe o affini o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Associazione potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea la quale potrà validamente deliberare sia in prima che in seconda convocazione qualora sia presente la metà più uno degli associati e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Nella medesima riunione l'Assemblea adotterà le disposizioni relative alla liquidazione del patrimonio sociale e nominerà i liquidatori.

**Art. 27** - Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto o dai Regolamenti interni, valgono le norme di legge.

## TITOLO 7

### **Segno distintivo**

**Art. 28** - L'Associazione "A.R.C. GIUSTIZIA" ha il seguente emblema:



L'emblema rappresenta ufficialmente l'Associazione in tutte le manifestazioni a cui partecipa.

